

Condizioni generali di contratto della Johann Offner Holzindustrie GmbH

1. Ambito di applicazione

Le condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutte le forniture e alle altre prestazioni, attualmente in corso o future, della Johann Offner Holzindustrie GmbH, di seguito denominata Fornitore, a favore dei suoi partner commerciali, di seguito denominati Committente, salvo diversi accordi eventualmente definiti in ogni singolo contratto di compravendita. Il concetto di "Committente" nelle presenti condizioni generali di contratto è riferito al committente stesso, mentre in caso di un ordine per conto di terzi è riferito anche a tali terzi, nonché anche agli ausiliari del Committente. Il Fornitore non intende accettare altre CGC diverse dalle proprie; le CGC del Committente si applicano esclusivamente previa conferma scritta da parte del Fornitore, con contemporanea rinuncia espressa alla validità delle proprie CGC. Le condizioni generali di contratto formano parte integrante del rapporto contrattuale, perfezionato con il Fornitore.

2. Perfezionamento del contratto

Tutte le offerte presentate dal Fornitore sono da ritenersi non vincolanti; il Fornitore in particolare si riserva il diritto di modificare di volta in volta la propria offerta, sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto attiene lo scopo della fornitura. Il contratto con il Fornitore si intende concluso al momento dell'accettazione scritta (per posta, fax o e-mail), ovvero telefonica, dell'ordine impartito dal Committente. Qualora l'accettazione dell'ordine non venga espressa dal Fornitore, ma bensì possa essere implicitamente dedotta attraverso l'effettiva esecuzione dell'ordine stesso da parte del Fornitore, il contratto si intende perfezionato con l'inizio dell'esecuzione dell'ordine.

3. Consegna

La consegna ha luogo, salvo diversamente pattuito, a rischio e pericolo del Committente. Tale clausola si applica anche nel caso in cui il Fornitore si dichiari pronto ad assumersi le spese di trasporto. Gli utili ed i rischi passano quindi dal Fornitore al Committente a partire dal momento della consegna della merce pattuita contrattualmente al mezzo di trasporto convenuto di volta in volta. I termini di consegna non sono da ritenersi vincolanti, in quanto le date di consegna da noi indicate sono da considerarsi sempre a titolo puramente indicativo, sebbene il nostro impegno sia costantemente rivolto al rispetto delle scadenze stabilite. Sono ammesse anche le consegne parziali, che saranno addebitate di volta in volta all'atto della consegna. Il Fornitore è inoltre autorizzato, in presenza di difficoltà contingenti di consegna, ad effettuare consegne parziali ovvero ad intraprendere variazioni, previa preventiva comunicazione al Committente, in base alle condizioni delle scorte disponibili e degli ordini esistenti. Eventuali cause di forza maggiore, anomalie di funzionamento, impossibilità o difficoltà di approvvigionamento delle materie prime dovute a circostanze non imputabili al Fornitore, dispensano il Fornitore in ogni caso dall'obbligo di rispettare le date di consegna stabilite, le quali saranno posticipate a sua discrezione. Partendo dal presupposto che i termini di consegna non sono vincolanti, in caso di mancato rispetto delle date di consegna indicate, il Fornitore non sarà neanche responsabile degli eventuali mancati affari da parte del Committente.

4. Garanzia

Eventuali vizi della merce allo stato originale e non sottoposta ad ulteriori lavorazioni, da rappresentarsi al Fornitore, dovranno essere eliminati. Il Fornitore, a sua discrezione, potrà provvedere alla rimozione di tali difetti oppure ad una fornitura sostitutiva della merce, ovvero potrà optare per un'eventuale redibizione o per una diminuzione di prezzo. In caso di negozi giuridici a titolo gratuito, non sussiste alcun obbligo di garanzia a carico del Fornitore. Qualora, nonostante il perfezionamento del contratto in conformità alla normativa vigente, il Committente respinga la consegna o impedisca in un modo o nell'altro al Fornitore di adempiere alla consegna pattuita contrattualmente, in tal caso il Committente dovrà pagare al Fornitore un'ammenda pari al 12% del valore della quantità di merce respinta e da consegnare ai sensi del contratto; rimangono impregiudicati gli altri diritti, in particolare il conseguente diritto al risarcimento dei danni. I reclami, fatto salvo l'eventuale obbligo di notifica anteriore ai sensi di legge, devono venire comunicati immediatamente dopo l'accertamento del vizio, tuttavia al massimo entro 8 giorni successivamente al ricevimento della

merce (6 settimane in caso di vizi nascosti). La garanzia è limitata, in caso di fondatezza del reclamo, alla sola sostituzione della merce difettosa con merce priva di vizi e difetti, e può essere fatta valere soltanto per la merce originale non ancora lavorata. In caso di fornitura di merce già lavorata, viene esclusa espressamente qualunque responsabilità. Una parte di merce difettosa, precisamente fino al 3% della quantità totale di fornitura, rientra nel limite di tolleranza accettato dal Committente, indipendentemente dalla causa del vizio suddetto. Il Committente è tenuto a specificare i vizi ed i difetti riscontrati e a fornirne prova nei confronti del Fornitore. Su richiesta del Fornitore, dovrà essere offerta la possibilità di accertare in loco i vizi oggetto del reclamo. In caso di reclami sollevati tempestivamente e la cui fondatezza sia stata dimostrata, il Fornitore è tenuto, a sua discrezione, a ripristinare la merce nella sua qualità originaria oppure a fornire merce sostitutiva in perfette condizioni, nel qual caso al Fornitore devono venire concessi il tempo e l'opportunità da lui ritenuti necessari per l'eventuale rimozione dei difetti e vizi riscontrati. E' espressamente escluso il risarcimento dei danni indiretti di qualunque natura.

5. Prezzi

Si applicano i prezzi di vendita portati a conoscenza del Committente ovvero a quest'ultimo espressamente indicati alla data della stipula del contratto. Le segnalazioni ed i prezzi comunicati dal Fornitore al Committente in linea di massima, salvo diverse indicazioni, sono da intendersi espressi in Euro al netto di IVA. I prezzi non includono i costi per la consegna, i dazi doganali, le imposte e tasse, ecc. Qualora quindi, in relazione alla fornitura ovvero alle altre prestazioni, vengano riscossi a titolo esemplificativo dazi, imposte e tasse, sarà il Committente a farsene carico. In caso di errori evidenti nel calcolo del prezzo, il Fornitore si riserva il diritto di ricalcolare il prezzo corretto. Variazioni successive dell'ordine su iniziativa del Committente, ivi incluso un eventuale fermo macchina a ciò collegato, saranno addebitate al Committente. Nel caso in cui la consegna non avvenga, al Fornitore è comunque dovuto il compenso pattuito, qualora questi fosse stato pronto ad effettuare la prestazione e gliene fosse stata preclusa la possibilità per motivi imputabili al Committente. In questo caso il Fornitore non deve conteggiare ciò che con un diverso utilizzo della merce guadagna oppure evita di guadagnare. L'eventuale compensazione dei crediti che il Committente vanta nei confronti del Fornitore con i crediti che il Fornitore vanta nei confronti del Committente è ammessa, per quanto riguarda il Committente, soltanto con riferimento ai crediti incontestati o aventi valore di legge del Committente nei confronti del Fornitore.

6. Patto di riservato dominio

La merce consegnata rimane di proprietà del Fornitore fino all'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute in virtù del rapporto d'affari in essere. Prima dell'ultimazione del pagamento, al Committente è vietato dare in pegno o trasferire la merce a titolo di garanzia, o concedere a terzi altri diritti inerenti la proprietà del Fornitore. Eventuali provvedimenti di esecuzione forzata e altre misure poste in atto da terzi, che pregiudichino la posizione giuridica del Fornitore, aventi per oggetto la merce del Fornitore soggetta al patto di riservato dominio, devono venire immediatamente comunicati dal Committente al Fornitore, in modo tale da consentire a quest'ultimo di far valere il proprio diritto di proprietà. Il Committente è responsabile nei confronti del Fornitore per i danni derivanti da un'eventuale omissione di tale obbligo. Il Committente è tenuto ad opporsi con effetto immediato a tali provvedimenti con riferimento alla riserva di proprietà del Fornitore. Inoltre con il presente contratto il Committente cede al Fornitore i suoi crediti derivanti da un'eventuale rivendita della merce soggetta al patto di riservato dominio e precisamente anche in tanto in quanto la merce viene sottoposta ad ulteriore lavorazione

7. Limiti del diritto di restituzione / esclusione di responsabilità

Le merci danneggiate sono escluse dalla restituzione a condizione che la presenza di tali danni non fosse già comprovata all'atto della spedizione al Committente. Oltre alle clausole precedenti in materia di garanzia, è da ritenersi esclusa la responsabilità del Fornitore, fatti salvi i casi di premeditazione o colpa grave. In particolare, è esclusa la responsabilità anche per i danni consequenziali, altri tipi di danni indiretti, perdite o mancato guadagno, derivanti da merce difettosa, mancata o ritardata consegna. Inoltre il Fornitore non risponde dei danni derivanti dalle modifiche nella merce fornita, che siano state apportate successivamente dal Committente o da terzi, ovvero risultanti da un utilizzo inappropriato della merce. La responsabilità del Fornitore si limita in ogni caso ai vizi riscontrati nella merce allo stato originale e non ancora lavorata. Viene quindi espressamente esclu-

sa la responsabilità del Fornitore per la merce fornita già lavorata, parzialmente o interamente. Il diritto al risarcimento dei danni può essere fatto valere ai sensi di legge solo entro sei mesi dalla data in cui l'avente diritto o gli aventi diritto sono stati resi edotti del danno, al massimo tuttavia entro tre anni dall'accadimento dell'evento che ha originato la richiesta di risarcimento, fatti salvi i casi in cui la legge preveda termini diversi di prescrizione. In caso di forniture ad imprese ai sensi della legge a tutela del consumatore, viene escluso l'obbligo di sostituzione della merce per i danni materiali risultanti in conformità alla legge che disciplina la responsabilità di prodotto, nonché per le richieste di risarcimento per responsabilità di prodotto eventualmente derivanti da altre disposizioni. In caso di fornitura di merce ad imprese ai sensi della legge a tutela del consumatore, le imprese sono tenute a concordare contrattualmente con i loro acquirenti l'esclusione della responsabilità di prodotto, così come precedentemente definita. Qualora tale obbligo contrattuale non venga adempiuto, l'acquirente è responsabile di tutti i danni risultanti. L'oggetto della fornitura offre soltanto la garanzia prevista in base alla normativa austriaca (ÖNORMEN), alle disposizioni in tema di accettazione, alle istruzioni d'uso, alle prescrizioni e direttive dello stabilimento di produzione in materia di trattamento dell'oggetto della fornitura, nonché sulla base delle altre indicazioni fornite.

8. Protezione dei dati

Il Fornitore si impegna a elaborare, utilizzare e, in caso di necessità, rilevare i dati personali del Committente ai sensi della legge sulla protezione dei dati vigente in Austria. Il Committente, con la stipula del contratto, dichiara di autorizzare il Fornitore, nonché le imprese e gli ausiliari a lui collegati, a raccogliere, trattare, memorizzare e utilizzare i propri dati personali (nome, sede della società, indirizzi, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.) ed i dati relativi agli ordini, ai fini della preparazione delle offerte sulla base delle effettive necessità, e dell'analisi a scopo di eventuali compensazioni, a tutela dei propri diritti e dei diritti di terzi nell'ambito dello status giuridico applicabile. Per poter adempiere ai propri obblighi e soddisfare i propri diritti derivanti dal contratto stipulato, il Fornitore è autorizzato a trasmettere i dati ai terzi incaricati dell'esecuzione del contratto. E' da intendersi esclusa qualunque responsabilità del Fornitore in caso di trasmissione o uso indebito dei dati da parte dei terzi e degli ausiliari incaricati dell'esecuzione del contratto.

9. Proprietà intellettuale / Diritto d'autore

Il Committente risponde in maniera esclusiva nel caso in cui l'esecuzione del suo ordine violi i diritti di terzi, in particolare i diritti d'autore o altri diritti concernenti la proprietà intellettuale. Il Committente solleva e manleva il Fornitore da qualunque responsabilità in merito.

10. Clausola di riserva

Qualora le singole clausole del contratto stipulato fra il Fornitore ed il Committente, ivi comprese le presenti CGC, fossero nulle, in tutto o in parte, per ogni singolo caso, rimarrebbe impregiudicata l'efficacia giuridica delle rimanenti clausole o parti di clausole. Al posto delle clausole nulle o mancanti dovranno essere applicate le regolamentazioni giuridiche valide di volta in volta. Il fatto che il Fornitore non eserciti, ovvero non abbia esercitato, i singoli diritti oppure tutti i diritti a lui spettanti, non può far derivare una rinuncia ai succitati diritti.

11. Foro competente/Diritto applicabile

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente derivanti dal presente rapporto contrattuale, comprese le controversie riguardanti la validità, la violazione, la risoluzione o la nullità dello stesso fino a un valore del contenzioso di € 50.000,00 è competente esclusivamente il tribunale austriaco di competenza per territorio e per materia della sede della Johann Offner Holzindustrie GmbH. Controversie di questo tipo con un valore del contenzioso maggiore di € 50.000,00 vengono risolte in via definitiva esclusivamente in base al Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Borsa merci di Vienna da arbitri nominati in base a tali norme, laddove nel caso di valori del contenzioso fino a € 100.000,00 la delibera compete a singoli arbitri, nel caso di valori del contenzioso a partire da € 100.000,00 la delibera compete a un collegio di 3 arbitri. Luogo dell'arbitrato è Vienna; lingua dell'arbitrato è il tedesco. A tutti i rapporti giuridici tra mandataria e mandante si applica esclusivamente il diritto austriaco con esclusione delle norme di conflitto del diritto privato internazionale nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni. Lingua di negoziazione, contrattuale e di contestazione è esclusivamente il tedesco. Luogo di esecuzione è Wolfsberg, anche qualora la consegna della merce ordinata avvenga come da accordi in

un luogo diverso. La mandataria si riserva il diritto di modificare le condizioni condizioni generali di contratto in oggetto senza doverne indicare il motivo.

12. Consumatori

In caso di negozi giuridici stipulati fra il Fornitore ed i consumatori, si applicano le presenti condizioni generali di contratto nella misura in cui esse non contravvengano alle disposizioni della legge a tutela del consumatore vigente in Austria.

13. In generale

Clausole contrarie alle presenti condizioni generali di contratto, o da esse divergenti, pattuizioni verbali e accordi accessori hanno validità soltanto previo riconoscimento e conferma per iscritto da parte della Johann Offner Holzindustrie GmbH.